



**COMUNE DI
MAGNANO IN RIVIERA**

**Regolamento per la disciplina
dell'orario dei pubblici esercizi di
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande**

Rev. 00
del 30.04.2002

pag. 1 di 4

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Provincia di UDINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazioni consiliari

n. 92 del 01.10.1999

n. 116 del 30.12.1999

n. 02 del 30.04.2002

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina dell'orario dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 2 di 4

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1 – Il presente Regolamento disciplina l'orario che devono osservare i pubblici esercizi classificati alle lettere a), b) e d), dell'art.5, comma 1 della legge n. 287/91.

2 – Si applica, inoltre, ai pubblici esercizi classificati alla lettera c) dell'art.5, comma 1 della legge n.287/1991 fatte salve le determinazioni adottate dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.G.R. 7 maggio 1999 n. 0148/Pres.

3 - Non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) Le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
- b) Le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. n.17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
- c) Le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) Le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno;
- e) Le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni o imprese pubbliche;
- f) Le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- g) Le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- h) Le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

ART. 2 ATTIVITA' D'INTRATTENIMENTO E SVAGO E ATTIVITA' CONGIUNTA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

1 – Per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività d'intrattenimento e svago, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività d'intrattenimento e svago, qualora l'orario per tale attività sia determinato secondo il disposto dell'art.6, comma 3 del D.P.G.R. n.148/99, anche in deroga alle prescrizioni di cui all'art.28, comma 2, lettere a) e b) della L.R./1999

2 – Qualora il Comune non abbia provveduto alle determinazioni di cui al comma 1, per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'art.5, comma 1 della L. 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo e l'apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive.

3- In ogni caso, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al presente articolo non può svolgersi disgiuntamente dall'attività di intrattenimento e svago autorizzata.

ART. 3 COMPETENZE

1 -Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del presente Regolamento, nonché, nell'ambito delle determinazioni in esso contenute, all'adozione degli atti derogatori.

ART. 4 CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI

1 – La determinazione degli orari dei pubblici esercizi di cui all'art.1 del presente Regolamento deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'art.5, comma 1, della legge n. 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo;
- b) Per gli esercizi classificati alla lettera c), comma 1 della legge n. 287/1991, si applica l'art. 2 del presente Regolamento;

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina dell'orario dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 3 di 4

- c) Nell'ambito della fascia oraria individuata alla lettera a) del presente articolo, agli esercizi classificati alle lettere a), b), e d) dell'art.5, comma 1 della legge n. 287/1991, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente; nell'ambito della fascia oraria di cui all'art.2, comma 2 del presente Regolamento, agli esercizi di cui alla lettera precedente lettera b), è consentito scegliere un orario di apertura, purché questo non ecceda quello autorizzato per l'attività di intrattenimento;
- d) E' obbligatoria la chiusura per un'intera giornata la settimana, scelta a facoltà dell'esercente;
- e) Ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, ed ogni sua variazione, comprendente la giornata di chiusura obbligatoria che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione; l'orario di chiusura comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà, comunque a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito, e lo sgombero, i cui all'art. 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura;
- f) L'esercente deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato e la/le giornata/e di chiusura settimanale;
- g) All'esercente è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, nel corso della settimana, fino ad un massimo di una giornata, a sua scelta; anche tale chiusura deve essere comunicata al Comune ed esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalità di cui alla precedente lettera e).

ART. 5 DEROGHE

1 - Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate.

2 - E' disposta la deroga all'obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi oggetto del presente Regolamento, in occasione delle seguenti circostanze:

- a) In tutte le festività infrasettimanali;
- b) Nella settimana del Santo Patrono di Magnano in Riviera;
- c) Nel periodo dal 01 dicembre al 06 gennaio;
- d) Nel Mercoledì delle Ceneri;
- e) Nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale;
- f) Nella settimana antecedente la Pasqua.

In caso di apertura deve essere rispettato lo stesso orario prescelto e già comunicato al Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. e).

3 - Il Comune, previo assenso degli organismi di cui al comma uno, può disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali.

ART.6 ATTIVITA' MISTE

1 - Per i pubblici esercizi nei quali sono svolte, in forma mista, altre tipologie di attività, ognuna delle quali soggetta, ex lege, ad un determinato orario, l'orario da osservare è quello previsto per l'attività prevalente, quale accertata dal Comune; in ogni caso, è vietato un orario differenziato. La prevalenza è accertata in particolare sulla base della superficie utilizzata per ogni singola attività e del volume d'affari.

ART. 7 FERIE - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1 - Il Comune promuove, in accordo con le rappresentanze locali delle associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina dell'orario dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 4 di 4

di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

2 – La sospensione dell'attività dei pubblici esercizi contemplati nel presente regolamento è disciplinata dall'art. 4 della L.287/1991 e dall'art.45, comma 8 del D.P.G.R. n. 2277/Pres. e più precisamente: della data d'inizio della sospensione il titolare deve darne notizia scritta al Comune ed all'Autorità di pubblica Sicurezza, almeno dieci giorni prima della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese e fino al limite dei 12 mesi di cui all'art.4 della Legge 287/1991.

3 - Prima della scadenza dei dodici mesi, qualora per cause di forza maggiore, da comprovare, impediscano la riapertura dell'esercizio, il titolare può chiedere, con apposta istanza scritta, l'autorizzazione a tenere chiuso l'esercizio per ulteriori periodi oltre l'anno.

ART. 8 SANZIONI

1 - Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nell'Ordinanza sindacale di esecuzione, si applica l'art. 37, commi 7, 9, 10, della Legge Regionale 19 aprile 1999, n.8.

2 - Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non specificatamente sanzionate da una norma di legge o di regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 516.